



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, e in particolare l’articolo 2, comma 1, che prevede che dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione la CRI assuma la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione della Croce Rossa italiana;

VISTO l’articolo 3, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 178/2012, che prevede l’adozione di uno statuto provvisorio del citato Ente, senza determinarne la procedura di approvazione;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e in particolare l’articolo 10, comma 7-bis, che stabilisce che lo statuto del suddetto Ente sia adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2015, con il quale sono stati nominati gli organi del suddetto Ente, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 178/2012;

VISTA la nota del Ministero della difesa - Ufficio legislativo, prot. M_D GUDC REG2016 9332 del 14 marzo 2016, che, richiesto dal Ministero della salute di esprimere parere sullo schema di statuto del suddetto Ente, ha formulato osservazioni integralmente recepite nel testo allegato al presente decreto;

ACQUISITE le valutazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia che, sul medesimo schema di statuto, con nota del Capo dell’Ufficio n. ACG/17/SAL/5253 del 14 aprile 2016, su parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato reso in data 31 marzo 2016, n. 29143, ha formulato osservazioni integralmente recepite nel testo allegato al presente decreto;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, lo statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, allegato al presente decreto quale parte integrante dello stesso.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

Roma, **31 GIU.** 2016

Il Ministro della salute
Roberto Gualtieri

Il Ministro della difesa
Roberto Fico

VISTO ex art. 5
COM. -2
N. 857 28/6/2015
D.lgs 127/11

IL DIRETTORE GENERALE
(D. SSA)
Carlo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

Capo I

Principi generali

Articolo 1

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) è riordinata secondo le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 "*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa*" e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Decreto di riordino) e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assume la **denominazione** di «*Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana*» (di seguito Ente).
2. L'Ente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente non economico non associativo.
3. L'Ente svolge le funzioni attribuite dal Decreto di riordino e concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione) di cui all'articolo 1 del citato Decreto.
4. L'Ente prosegue temporaneamente nelle attività della C.R.I., fino all'assunzione delle medesime da parte dell'Associazione, e nei rapporti attivi e passivi cui non succede l'Associazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto di riordino e, comunque, fino all'assunzione dei medesimi da parte dell'Associazione.

Articolo 2

Principi ordinamentali

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Ente si avvale di strutture organizzative, anche decentrate, individuate dal regolamento di organizzazione, che operano nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. L'ordinamento dell'Ente si ispira al principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e controllo da quelle di gestione.

Articolo 3

Funzioni

1. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio ed ai dipendenti della C.R.I. previste dal Decreto di riordino ed ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici.
2. L'Ente garantisce la gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale ed amministrativo-contabile riferito alla C.R.I. per fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre 2015, escluso il contenzioso dei Comitati provinciali e locali privatizzati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del Decreto di riordino e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.
3. L'Ente, a norma dell'articolo 2 del Decreto di riordino, concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione garantendo, fino alla piena operatività della medesima, l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo a scongiurare ogni pregiudizio alle finalità ed ai compiti propri della stessa.
4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Decreto di riordino, l'Ente provvede ad una riorganizzazione anche logistica delle proprie attività che tenga conto dell'esigenza di una migliore efficienza gestionale in relazione alla finalità di concorso allo sviluppo dell'Associazione.
5. Il titolo V del presente Statuto reca la disciplina delle modalità organizzative e funzionali cui l'Ente si attiene per garantire la piena operatività delle funzioni attribuite all'Associazione di cui all'articolo 1 del Decreto di riordino.
6. In particolare, l'Ente assolve alle seguenti funzioni di cui all'articolo 4 del Decreto di riordino:
 - a) aggiorna periodicamente lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della C.R.I. nonché aggiorna il piano di valorizzazione degli immobili per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
 - b) provvede alla gestione ed eventualmente alla vendita dei beni immobili, non pervenuti alla C.R.I. con negozi giuridici modali, da mantenere in capo all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;
 - c) con delibera del Comitato di cui al successivo articolo 11, assunta ad unanimità dei voti, - in deroga alla normativa vigente in materia economico - finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici - dismette gli immobili della C.R.I. che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;
 - d) trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito, su richiesta del Presidente Nazionale dell'Associazione, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utente;
 - e) compie le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - f) esercita la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione, ovvero provvede al trasferimento dei

vincoli nell'ambito del processo di riorganizzazione logistica di cui al precedente comma 4;

- g) restituisce, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- h) trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con delibera del Comitato assunta ad unanimità dei voti, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4, del Decreto di riordino;
- i) provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I. mediante la procedura concorsuale prevista dall'articolo 4 del Decreto di riordino;
- j) definisce **transattivamente** le pretese dei creditori della C.R.I. nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli posti dall'art. 4, comma 4. del Decreto di riordino.

Articolo 4 Emblema

1. L'Ente ha un proprio logo, approvato dal Comitato di cui al successivo articolo 11.

2. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto di riordino, un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non può utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione.

Articolo 5 Sede

1. L'Ente è unico ed ha la propria sede legale in Roma.

Articolo 6 Durata

1. L'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto di riordino.

Articolo 7 Risorse

1. Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente sono attribuite al medesimo con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto di riordino, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

2. Ferma restando la previsione del riparto di cui al comma 5, dell'articolo 2 del Decreto di riordino, il contributo pubblico attribuito all'Ente è disposto trimestralmente entro i primi 20 giorni dall'inizio di ogni trimestre ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000 n. 286.

Articolo 8 Vigilanza

1. Il Ministro della salute, e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sull'Ente ai sensi dell'articolo 7 del Decreto di riordino.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi Istituzionali

Articolo 9 Organi

1. Sono organi dell'Ente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto di riordino:

- a) il Comitato
- b) il Collegio di Revisori dei conti
- c) l'Amministratore

2. L'azione amministrativa dell'Ente, unitamente alla condotta dei singoli amministratori e dei dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntata ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, nonché al perseguimento delle finalità istituzionali, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie della dirigenza.

Articolo 10 Natura degli incarichi

1. Gli incarichi di Presidente e di componente del Comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle cariche, preventivamente autorizzate e debitamente documentate secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione dell'Ente.

2. Il trattamento economico dell'Amministratore e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Capo II Comitato

Articolo 11 Composizione

1. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, è presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della C.R.I. che posseggano particolari competenze amministrative e da tre componenti designati, rispettivamente, dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa.

2. Tenuto conto della natura pubblica dell'Ente, ai componenti del Comitato si applica la disciplina generale di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.

Articolo 12 Durata in carica

1. Il Presidente dell'Ente e i componenti del Comitato durano in carica secondo le previsioni del Decreto di riordino.

Articolo 13 Compiti

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali dell'Ente. Il Comitato in particolare:

- a) detta gli indirizzi strategici;
- b) delibera i regolamenti interni, con particolare riferimento a quello di organizzazione e di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità e loro modifiche;
- c) delibera il bilancio preventivo dell'Ente e le variazioni allo stesso;
- d) delibera il rendiconto della gestione;
- e) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
- f) delibera sul piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili;
- g) delibera sul trasferimento all'Associazione dei beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi modali e sulla concessione in uso alla medesima di quelli necessari allo svolgimento delle finalità statutarie e dei compiti istituzionali;
- h) delibera i piani operativi;
- i) si esprime su qualsiasi questione che l'Amministratore ritiene di sottoporre al Comitato.

2. Il Comitato, inoltre, esprime parere su tutte le altre materie indicate dal Decreto di riordino, con particolare riferimento a quelle specificate nell'articolo 4 del Decreto medesimo.

3. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 14 Approvazione atti fondamentali

1. Gli atti di cui all'articolo 7 del Decreto di riordino sono approvati secondo la disciplina del medesimo articolo.

Capo III Presidente

Articolo 15 Elezione e durata in carica.

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è anche Presidente dell'Ente.
2. Il Presidente dura in carica secondo le previsioni del Decreto di riordino.

Articolo 16 Compiti

1. Il Presidente dell'Ente svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I., mediante procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto di Riordino, sino al 31 dicembre 2017;
 - b) definisce transattivamente le pretese dei creditori ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto di riordino;
 - c) predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017;
 - d) informa annualmente il Comitato sull'attività dell'Associazione e fornisce ogni chiarimento ed informazione richiesta.
2. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 2.comma 3, lettera a) del Decreto di riordino, al Presidente dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.

Capo IV Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 17 Nomina e durata in carica

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro della salute ed è costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei Conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

Articolo 18 Compiti

1. Il Collegio dei revisori dei conti assolve ai compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - b) verifica la correttezza dell'azione dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni del Comitato che comportino spese, nonché delle determinazioni dell'Amministratore;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
 - e) può richiedere dati o informazioni agli organi di amministrazione attiva dell'Ente; può, altresì, acquisire documenti e richiedere ogni opportuno chiarimento ai dirigenti, che hanno l'obbligo di rispondere;
 - f) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese;
 - g) espleta le attività di revisione secondo la normativa vigente.
2. Alle sedute del Comitato assiste almeno un componente del Collegio dei revisori.
3. L'Amministratore trasmette periodicamente al Collegio le determinazioni del Presidente e dei dirigenti dell'Ente per il controllo di cui alla lettera b), secondo il principio del campionamento.

Capo V Amministratore

Articolo 19 Nomina e durata

1. L'Amministratore è nominato dal Ministro della salute.
2. L'Amministratore dura in carica secondo le previsioni del Decreto di riordino.

Articolo 20 Compiti

1. L'Amministratore è il legale rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza in giudizio dello stesso.
2. L'Amministratore è responsabile della gestione dell'Ente, garantisce il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza, sovrintende alle funzioni dei dirigenti, ne dirige e coordina l'attività.
3. L'Amministratore svolge i compiti di gestione previsti dal regolamento di organizzazione e dal decreto di nomina.

4.L'incarico di Amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto di riordino. Tenuto conto della natura pubblica dell'Ente, in materia di inconfiribilità degli incarichi all'Amministratore si applica la disciplina generale di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I Organizzazione

Articolo 21 Organizzazione

1. L'Ente disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante il regolamento interno di organizzazione, le linee fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso, in relazione alle finalità istituzionali ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, secondo criteri di flessibilità al fine di garantire un adeguamento dinamico della struttura organizzativa alle esigenze in evoluzione dell'Ente, anche in considerazione delle previsioni di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4, e al successivo articolo 30, relative allo sviluppo dell'Associazione.

Capo II Personale

Articolo 22 Personale civile e militare

2. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della C.R.I., incluso quello dirigenziale, prosegue con l'Ente ed è disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

2. Il rapporto del personale militare della C.R.I., prosegue con l'Ente e, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto di riordino, è disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto di riordino, le modalità di assegnazione temporanea del personale dell'Ente all'Associazione.

Articolo 23

Personale a tempo indeterminato e determinato

1. A far data dal 1 gennaio 2016 e sulla base dei piani operativi semestrali deliberati dal Comitato, il personale dell'Ente, sia civile a tempo indeterminato che militare in servizio continuativo, non rientrante nella dotazione organica dello stesso, è utilizzato temporaneamente dall'Associazione per il funzionamento della stessa e per le attività di cui all'articolo 1 del Decreto di riordino.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il proprio stato giuridico ed il trattamento economico con oneri a carico dell'Ente fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 6 del Decreto di riordino, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

3. Il personale di cui al comma 1, che l'Associazione utilizza, è individuato prioritariamente sulla base delle funzioni effettivamente svolte e secondo le previsioni del piano di utilizzazione provvisorio del personale di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto di riordino.

4. Il Presidente Nazionale dell'Associazione adotta i provvedimenti organizzativi relativi alle attività del contingente militare di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto di riordino.

5. Sulla base di specifici progetti presentati dall'Associazione per le attività di cui all'articolo 1 del Decreto di riordino, finalizzati anche al pieno utilizzo del personale dell'Ente nelle more del completamento della procedura di cui all'articolo 6 del Decreto stesso, l'Ente può finanziare i costi correlati all'utilizzo del personale di cui al comma 1 che devono essere puntualmente rendicontati.

6. L'Associazione utilizza il personale dell'Ente, già con rapporto a tempo determinato con la C.R.I., con oneri a proprio carico, secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 9 secondo periodo, del Decreto di riordino. Il personale di cui al comma 9 del citato articolo è quello in servizio al 31 dicembre 2015.

7. Il personale di cui al precedente comma presta la propria attività presso l'Associazione secondo le modalità previste da appositi protocolli d'intesa tra Ente ed Associazione ai sensi dell'art. 23bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Articolo 24

Opzione

1. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione il personale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto di riordino, può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente.

2. Il personale che ha optato per l'Ente continua ad essere utilizzato dall'Associazione ai sensi del precedente articolo 23 fino alla completa definizione del processo di mobilità di cui all'articolo 6 del Decreto di riordino.

Articolo 25
Mobilità

1. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione e dell'Ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto di riordino.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

Capo I
Finanza e contabilità

Articolo 26
Ordinamento

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente.
3. Fino all'approvazione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente, da adottarsi entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente è regolato dalle disposizioni normative vigenti concernenti l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici non economici, nonché dalle disposizioni regolamentari interne della C.R.I. in quanto compatibili.

Articolo 27
Tesoreria

1. L'Ente ha un servizio di Tesoreria disciplinato dalla legge 29 ottobre 1984, n.720.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché da apposita convenzione.

Articolo 28
Rappresentanza e difesa in giudizio

1. L'Ente può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7 *bis* del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 121, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente continuano ad essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I Concorso temporaneo dell'Ente allo sviluppo dell'associazione

Articolo 29 Principi

1. L'Ente concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, assicurando il graduale ed ordinato trasferimento alla stessa delle attività e delle funzioni della C.R.I., garantendo fino al completo trasferimento delle predette attività e funzioni l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo a scongiurare ogni pregiudizio alle finalità ed ai compiti propri dell'Associazione, anche mediante avvalimento del personale della C.R.I. da parte dell'Associazione fino alla data di cui al secondo comma dell'articolo 8 del Decreto di riordino e, ove necessario, mediante temporanea assunzione diretta da parte dell'Ente delle funzioni in situazione di calamità ed emergenza da trasferire all'Associazione utilizzando le corrispondenti risorse.

Articolo 30 GESTIONE FINANZIARIA, BILANCIO E CASSA

1. Per le finalità di concorso temporaneo allo sviluppo dell'Associazione, il Comitato delibera piani operativi semestrali per definire un ordinato e completo trasferimento all'Associazione delle attività e delle conseguenti risorse finanziarie correlate alle funzioni di cui all'art. 1 del Decreto di riordino, con conseguente variazione del bilancio dell'Ente.

2. I piani operativi semestrali, deliberati dal Comitato con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sono sottoposti alla successiva approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze per quanto di competenza, anche ai fini dell'aggiornamento del riparto di cui al comma 5 dell'art. 2 del Decreto di riordino.

Articolo 31 Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

1. Il patrimonio immobiliare della C.R.I. è gestito dall'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto di riordino.

2. L'Ente, a decorrere dall'1 gennaio 2016, provvede al trasferimento in proprietà all'Associazione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *d)* e *h)*, del Decreto di riordino secondo le modalità stabilite dallo stesso e dal presente Statuto.

3. Fino alla data di soppressione, rimangono di proprietà dell'Ente i beni della C.R.I. utilizzati dall'Ente stesso per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali con esclusione di quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, e quelli non finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4, del Decreto di riordino.

4. Con successivo protocollo d'intesa da sottoscrivere tra l'Ente e l'Associazione, sono regolate le modalità risarcitorie per i costi sostenuti dall'Ente in materia fiscale e tributaria per gli immobili concessi in uso gratuito all'Associazione.

Capo II **Disposizioni finali e transitorie**

Articolo 32 **Disposizioni finali e transitorie**

1. L'Ente provvede, entro il termine di 3 mesi dall'approvazione del presente Statuto, ad adeguare i regolamenti interni in ragione del riordino della C.R.I. fino alla sua liquidazione. Nelle more dell'approvazione dei predetti regolamenti si applicano i regolamenti della C.R.I. vigenti alla data del 31 dicembre 2015 per quanto compatibili.

2. In caso di impossibilità o di prolungata difficoltà di funzionamento del Comitato, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto di riordino, il Ministro della salute nomina un commissario, anche *ad acta*.

3. La disciplina del trattamento economico del Commissario è determinata con il decreto di nomina.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto di riordino all'Ente si applicano, per quanto non disposto dall'articolo stesso, le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni in quanto compatibili.